

COMUNE DI SANT'AGATA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre – cap 71028

Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084

www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: gab@sant

Castello Imperiale – Tel 0881/984327

COMUNE DI SANT'AGATA

Codice IPA:c_1447

Prot. 0005737 del 10/06/2019 INT



Oggetto: **DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2019.**

ORDINANZA N. 18

Il Sindaco

Visto il D.P.G.R n° 232 del 16 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n°43 del 18.04.2019, con il quale è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2019, ai sensi della L.353/2000, della L.R. n°7/2014 e della L.r.38/2016, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 e che di seguito integralmente si riporta:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2019, n. 232

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2019, ai sensi della L.353/2000, della L. r. 7/2014 e della L.r.38/2016.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTO il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta — Andria — Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento regionale n.6 del 10.05.2016 " Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei

siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica " Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020.

VISTO il Regolamento CE n 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2019 la pericolosità degli incendi boschivi.

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

DECRETA

Art. 1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ART.3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12.12.2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4)

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L. R. n. 18/2000, art.16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della Legge regionale n.1 del 30.11.2000 e all'art. 18 della Legge regionale n.7 del 10.03.2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

Art. 5)

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dagli artt. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma della Legge n. 353/2000

Art. 6)

Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7)

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8)

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 9)

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 10)

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

R I T E N U T O

di dover stabilire, in linea con le finalità richiamate dal predetto provvedimento nonché sancite dalla Normativa vigente, adempimenti durante il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di incendio innanzi riportato a carico di proprietari e/o conduttori - a qualsiasi titolo - di aree incolte, abbandonate, o comunque presentanti fattori di rischio incendio confinanti con aree boscate, nonché limitrofe o contigue ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade e, tanto, per prevenire e scongiurare accadimenti dai quali possa derivare pregiudizio per le aree boscate nonché nocumento a proprietà private ed alla pubblica e/o privata incolumità.

Vista la Legge n. 353/00;

Visto l'art. 59 del R.D. n. 773/31;

Viste le LL. RR. Puglia nn. 15/97 e 18/00;

Visto l'art. 50 del D. L.gs. n. 267/00,

O R D I N A

Ad integrazione dei divieti contenuti nella normativa in premessa richiamata ed al fine di scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone, **ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio, di eseguire entro il 15 giugno 2019 le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi mediante l'aratura, il diserbo, ovvero la pulitura di zone di terreno confinanti con aree boscate nonché limitrofe o contigue ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade, con la realizzazione di idonee fasce di protezione, nel periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di incendi (sino al 15 Settembre 2019)**

Le Forze dell'Ordine, il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Foggia, il Comando di Polizia Provinciale di Foggia, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

S T A B I L I S C E

Che a carico dei trasgressori al precetto di cui innanzi sarà applicata la sanzione amministrativa da € 175,00 a € 1.350,00 seguendo i principi ex art. 16 L. 689/81 fatte salve le ulteriori disposizioni di Legge.

I N V I T A

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: **0881/986064 o 1515 - Comando Stazione Carabinieri**

Forestale Accadia; 115 - Vigili del Fuoco; 0881/984013 - Comando Polizia Locale ; 0881/984010 - Comando Stazione Carabinieri di Sant'Agata di Puglia.

AVVISA

Che, avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 - n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

Che, in alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 G.U. n. 176 del 29/07/1993.

Che, a norma dell'art. 7 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio - Dr. Giuseppe PERRONE - presso il Comando di Polizia Municipale di Sant'Agata di Puglia, sito in Piazza XX Settembre, n. 7, dove si potrà prendere visione degli atti durante le ore di ricevimento del pubblico.

DISPONE

La trasmissione del presente Provvedimento nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- Prefettura di Foggia;
- Presidente Regione Puglia;
- Comando Stazione CC.di Sant'Agata di Puglia;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale Accadia;
- Comando dei VV.FF. competente per territorio;
- Servizio Polizia Locale - sede;
- Albo Pretorio comunale per la pubblicazione nelle forme di legge.



Il Sindaco
Avv. Nicola LASALVIA